

ORDINANZA N. 86 DEL 05.04.2018

OGGETTO: **Misure preventive contro le zanzare (Aedes albopictus e Culex pipiens) e le malattie trasmesse da vettore – Anno 2018.**

IL SINDACO

Vista e richiamata la relazione dell'Ufficio Urbanistica, E.R.P. e Ambiente del 04.04.2018 che se pur non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover condividere i contenuti del suddetto documento istruttorio;

Visto l'art. 50 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 1 Aprile e il 31 Ottobre 2018

- 1) a tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, ecc..., di:**
 - a) non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 - b) di eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo (annaffiatori, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
 - c) prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l'acqua accumulatasi;
 - d) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.
- 2) a tutti gli amministratori di condomini di comunicare entro il 30 di aprile, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria1, via fax allo 0755412460 oppure per e-mail zanzara@uslumbria1.it l'elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente.**
- 3) ai gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione, generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di:**
 - a) provvedere nel caso di impossibilità di procedere ad una idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
 - b) comunicare, in questo caso, almeno 48 ore prima dell'intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria1. via fax al n.0755412460 oppure e-mail zanzara@uslumbria1.it che provvederà ai controlli necessari;
- 4) ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti di:**
 - a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua;
 - b) provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
- 5) a coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui, ecc... ; i trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio;**

AVVERTE

che:

- a) la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- b) la mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51.64 a €. 516,46, ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto Comunale, per i privati cittadini, per gli amministratori di condominio e per le aziende artigianali od industriali e per le aziende zootecniche di allevamento equini e di avicoli.

DISPONE

che:

- a) l'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 1 – Servizio Controllo Organismi Infestanti – nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- b) la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e tramite riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o dagli attestati di avvenuta bonifica rilasciati dalle ditte specializzate;
- c) la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata.

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa a:

- Corpo di Polizia Municipale – sede;
- Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 1 – Servizio Controllo Organismi Infestanti;
- Altri Corpi di Polizia;

IL SINDACO

Ing. Stefania Proietti

